COMUNE DI ARAGONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

Reg. O.S. Interno n. 01/56 del 28-09-2023

Rud. n. 833 del 29/09/2023

OGGETTO: Ordinanza di divieto abbandono rifiuti.

copia estratta dal sito web

IL SINDACO

Premesso che:
il Comune di Aragona, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, ha attuato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani attraverso il servizio di raccolta porta a porta;

la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e costituisce, pertanto, un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

la tutela dell'igiene pubblica ed il miglioramento del decoro urbano (pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, aree verdi, monumenti) rappresenta un obiettivo di prioritaria importanza per l'Amministrazione Comunale;

Preso atto che:
sul territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali di qualsiasi tipologia;

che tali episodi di abbandono e non corretto conferimento determinano l'insorgere di micro-discariche che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono un serio pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

Ritenuto:
di dover garantire l'igiene e il decoro dell'area urbana e del territorio e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento ambientale;

Ritenuto, pertanto, necessario ed inderogabile, al fine di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, provvedere in merito mediante l'adozione di un'apposita ordinanza ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- l'art.192, del suddetto D.Lgs n.152/2006, a norma del quale "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";
- l'art. 255 che definisce il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

Visto, altresì, l'art.50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

È VIETATO, nell'intero territorio comunale:

- l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo; è, altresì, vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- l'abbandono ed il deposito su aree pubbliche (marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc...), su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane, su panchine, di qualsiasi tipologia di rifiuto (indifferenziati, differenziati, ingombranti, ecc.);
- l'abbandono ed il deposito di qualsiasi tipologia di rifiuto (indifferenziati, differenziati, ingombranti, ecc.) nei pressi dei contenitori stradali (cestini portarifiuti);
- gettare a terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche;
- il deposito sulla pubblica via o nelle adiacenze di abitazioni ed esercizi commerciali di contenitori di vario genere per fornire cibo ad animali domestici o randagi.

È FATTO OBBLIGO a tutti gli utenti:
di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata inerenti il corretto conferimento, per ciascuna tipologia di rifiuto e rispettando il calendario predisposto dalla società appaltatrice del servizio di raccolta RSU;
di conferire le seguenti tipologie di rifiuto mediante il ritiro gratuito a domicilio, previo appuntamento telefonico: Ingombranti, RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), e negli appositi contenitori oli vegetali esausti.

AVVERTE

che per le violazioni della presente ordinanza, accertate dagli organi di vigilanza preposti, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie come da art. 255, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006. In aggiunta alla suddetta sanzione sarà imposto al trasgressore la bonifica dell'area deturpata. Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

INVITA

la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione finalizzata all'individuazione dei trasgressori della presente ordinanza, nonché a segnalare eventuali depositi e abbandono di rifiuti nel territorio comunale.

DISPONE

che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza nonché l'accertamento delle eventuali violazioni sono demandate alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;

DISPONE

inoltre, che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio on-line, sul sito internet istituzionale del Comune, nonché trasmessa al:
- Comando di Polizia Locale;
- Comando della Stazione Carabinieri;
- Società S.E.A. (Servizi Ecologici Ambientali), appaltatrice del servizio di raccolta RSU.

Aragona, 27/09/2023

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

Copia estratta dal sito web